

Regione Puglia



Provincia di Brindisi



Comune di Campi Salentina



Comune di Lecce



Provincia di Lecce



Comune di San Donaci



Comune di Guagnano



Comune di Cellino San Marco

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

NEI COMUNI DI SAN DONACI (BR), CELLINO SAN MARCO (BR), GUAGNANO (LE) CAMPI SALENTINA (LE), LECCE (LE)

OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE

Realizzazione nuovo elettrodotto a 150kV "CP San Donaci - CP Campi Salentina"
Nuovi raccordi a 150kV alla futura SSE Cellino San Marco e SSE Campi Salentina Ovest
Nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150kV "CP Lecce Ind.le - SSE Lecce"

PROGETTO DEFINITIVO

4					
3					
2					
1					
0	Luglio 2022	S. Annoè	A. AlbuZZi	G. Bettiol	Prima Redazione
Em./Rev.	Data	Red./Dis.	Verificato	Approvato	Descrizione

Elaborato:

23.1

Titolo:

RELAZIONE SULLE DISTANZE DI SICUREZZA DA ELETTRODOTTI

Committente:



Progettista:



BETTIOL ING. LINO S.R.L.
Società di Ingegneria

S.L.: Via G. Marconi 7 - 31027 Spresiano (TV)
S.O.: Via Panà 56ter - 35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. 049 7332277 - Fax. 049 7332273
E-mail: bettiolinginosrl@legalmail.it

Sommario

1. PREMESSA	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3. ELETTRODOTTO OGGETTO DI INDAGINE	6
4. ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO CON OBBLIGHI DI DISTANZE DI SICUREZZA DAGLI ELETTRODOTTI	7
5. CONCLUSIONI	13
5.1. Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti	13
5.2. Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali non sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti	13
5.3. Attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti	14
5.4. Attività non pertinenti alla prevenzione incendi	14
5.5. Attività a rischio di incidente rilevante	14
6. INDAGINE	15

1. PREMESSA

HEPV19 S.r.l. con sede in Via Alto Adige 160/A, Trento (TN) è una società che opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Su incarico di HEPV19 S.r.l. si è provveduto a redigere il progetto definitivo delle opere di rete per la connessione necessarie a connettere un nuovo impianto da fonte rinnovabile, di proprietà della stessa, alla rete di distribuzione elettrica.

Le opere di seguito descritte costituiscono ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 e delle linee guida nazionale D.M. 10/09/2010 infrastruttura indispensabile alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a fonte rinnovabile e pertanto vengono autorizzate nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **D. M. 31 luglio 1934:** “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi”;
- **R. D. 6 maggio 1940, n. 635:** "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”;
- **Circolare 15 ottobre 1964, n. 99:** "Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale. Installazione e stoccaggio”;
- **Circolare 10 febbraio 1969, n. 10:** “Distributori stradali di carburanti”;
- **D. M. 24 novembre 1984:** “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
- **D. I. 21 marzo 1988, n. 449:** "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne”;
- **D. M. 13 ottobre 1994:** “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg”;
- **D. M. 18 maggio 1995:** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche”;
- **D. LGS 17 agosto 1999, n. 334:** "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
- **D. M. 24 maggio 2002:** "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”;
- **D. P. C. M. 8 luglio 2003:** "Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
- **D. M. 12 settembre 2003:** “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto”;
- **D. P. R. n. 340 del 24 ottobre 2003:** “Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione”;
- **D. M. 14 maggio 2004:** “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³”;

- **Legge 23 agosto 2004, n. 239:** "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- **D. M. 31 agosto 2006:** "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione";
- **D. M. 16 aprile 2008:** "Regola tecnica per la progettazione costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- **D. M. 17 aprile 2008:** "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- **Decreto direttoriale 29 maggio 2008:** "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
- **D. P. R. n. 151 del 01 agosto 2011:** "Regolamento recante semplificazioni della disciplina prevenzione incendi";
- **Circolare 6 marzo 2019, n. 3300:** "Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n.239";

3. ELETTRODOTTO OGGETTO DI INDAGINE

Il comune coinvolto dall'intervento sopra descritto è Lecce facente parte della provincia di Lecce (LE).

Lo sviluppo generale delle opere è evidenziato nell'elaborato "*Corografia tracciato*".

Le aree coinvolte dai nuovi elettrodotti sono aree industriali.

La nuova linea prevista tra la CP di Lecce ind.le e la SSE di Lecce prevede l'installazione di una linea elettrica in cavo interrato.

La nuova linea tra la CP di Lecce ind.le e la SSE di Lecce ha inizio appunto dalla CP di Lecce ind.le che è posta in zona industriale, a circa 6 km a Nord/Ovest dal centro di Lecce.

La linea, una volta uscita dalla CP, percorre viale F. Marzano, svolta poi in direzione Sud/Est e percorre interamente viale M. Chiatante. La linea svolta quindi in via Taranto e dopo circa 500m raggiunge la SSE di Lecce. L'elettrodotto ha una lunghezza totale di circa

4,5 km. L'elettrodotto attraversa la Strada Statale 694 e la Strada Provinciale 45.

Nella sottostante tabella viene riportato l'elenco di tutti i comuni attraversati ed interessati dall'opera:

Comune	Provincia	Regione
Lecce	Lecce	Puglia

4. ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO CON OBBLIGHI DI DISTANZE DI SICUREZZA DAGLI ELETTRODOTTI

Nel seguito si riporta una tabella redatta secondo il modello in allegato 2 "Dichiarazione a firma di tecnico abilitato ai sensi del DM 7/08/2012, attestante il rispetto delle distanze di sicurezza dell'elettrodotto da elementi sensibili" della Circolare del Ministero dell'Interno del 6 marzo 2019, n. 3300 in cui sono indicate le attività per le quali sono prescritte, da norme di prevenzione incendi (recepite tramite ordinamenti legislativi), specifiche distanze di sicurezza da elettrodotti.

Attività soggetta al controllo dei VV.FF.	Normativa di riferimento	Distanza minima prescritta dalla norma o altre prescrizioni	Distanza dall'elettrodotto o rispetto di altre prescrizioni (m)
Deposito oli minerali.	D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i., artt. 28 e 29	Divieto di passaggio di linee elettriche aeree al di sopra di locali di travaso o detenzione di oli minerali, autorimesse, etc.	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di locali di travaso o detenzione di oli minerali, autorimesse, etc.
Contenitori – distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.	D.M. 22 novembre 2017	I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da: [...] d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua: 6 m.	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di contenitori – distributori di gasolio, ad uso privato, per l'erogazione di carburante.
Deposito GPL in serbatoi fissi di capacità > 5 m ³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg.	D.M. 13 ottobre 1994	Tra gli elementi pericolosi e linee elettriche aeree deve essere osservata una distanza in proiezione di 20 m per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV. Per tensioni superiori a 30 kV la distanza L, in metri, in funzione della tensione U, in KV, è data dalla formula: $L = 20 + 0,1 \times (U-30)$. Nella fascia di rispetto di metri $3 + 0,1 \times U$ dalla proiezione in piano delle linee elettriche con tensione oltre 1 kV, non devono sorgere fabbricati di alcun genere. Nel caso di linee aeree aventi tensione fino a 1 kV devono essere rispettate le distanze di protezione di cui al punto 4.4	<u>Dai sopralluoghi svolti si è rilevata la presenza di depositi GPL in serbatoi fissi di capacità > 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg.</u> Le distanze sono rispettate vista la tipologia di linea in progetto (linea in cavo interrato); le prescrizioni della norma, infatti, si riferiscono a linee aeree.
Depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m ³ , non adibiti ad uso	D.M. 14 maggio 2004	Distanza dagli elementi pericolosi del deposito (serbatoio, punto di riempimento, gruppo multi valvole e tutti gli organi di intercettazione e	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di depositi GPL della

commerciale.		controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar) della proiezione verticale di linee ad alta tensione: 15 m	richiamata tipologia.
Distributore stradale di carburante.	Circolare Min. Int. n. 10 del 10 febbraio 1969, par. 9.2	I punti di rifornimento (colonnine distributrici) ed i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) non devono essere sottostanti a linee elettriche ad alta tensione e devono distare dalla proiezione orizzontale di queste non meno di 6 m.	<u>Dai sopralluoghi svolti si è rilevata la presenza di distributori stradali di carburante.</u> In ogni caso, i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) non saranno sottostanti alle linee elettriche saranno a distanza superiore a 6 m dalla proiezione orizzontale di queste.
Distributore stradale di GPL.	D.P.R. n. 340 del 24 ottobre 2003	Distanza tra gli elementi pericolosi dell'impianto (serbatoi fissi, punto di riempimento, pompe adibite alla erogazione del GPL, pompa o compressore adibito al riempimento dei serbatoi fissi, apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione) e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiore di 400 V efficaci per corrente alternata e 600 V per corrente continua: deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m.	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di distributori stradali di GPL.
Depositi di metano.	DM 3 febbraio 2016	2.9. Distanze di sicurezza (..omissis..) L'area occupata dai serbatoi e quella circostante, definita dall'applicazione delle distanze di protezione di cui al successivo punto, non deve essere attraversata da linee elettriche aeree; le linee elettriche con tensione superiore a 30 kV devono distare in pianta almeno 50 m e quelle con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV almeno 20 m dal perimetro della proiezione in pianta del serbatoio più vicino. 3.8. Distanze di sicurezza (..omissis..) I depositi, i box e l'area di sosta dei veicoli adibiti al trasporto di gas naturale devono rispettare le seguenti distanze dalle linee elettriche aeree: - 30 m, per le linee con tensione superiore a 30 kV;	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di depositi di cui al DM 3 febbraio 2016 a distanza inferiore a 50 m dalla proiezione verticale dei conduttori.

		<p>- 15 m, per le linee con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV.</p> <p>Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare le aree occupate dagli elementi pericolosi di cui sopra.</p> <p>4.1 Alimentazione diretta e continuativa della rete da veicolo per trasporto di gas naturale con pressione massima di esercizio di 65 bar (6,5 Mpa)</p> <p>(..omissis..)</p> <p>Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze:</p> <p>(..omissis..)</p> <p>- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 kV: 30 m;</p> <p>- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m.</p> <p>Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare l'area occupata dal veicolo.</p> <p>4.3 Forniture temporanee di emergenza effettuate con veicoli adibiti al trasporto del gas naturale</p> <p>(..omissis..)</p> <p>Le linee elettriche aeree non possono attraversare l'area di ingombro dei veicoli adibiti al trasporto del gas naturale, degli impianti di preriscaldamento, decompressione, degli sfiati dei dispositivi di scarico e dell'eventuale impianto di odorizzazione.</p> <p>Per le linee elettriche con tensione superiore a 1 kV, gli elementi di cui sopra devono essere posizionati ad una distanza di 5 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino.</p> <p>5.2 Operazioni di scarico dai veicoli adibiti al trasporto di gas naturale nei depositi fissi di 1^a, 2^a e 3^a categoria</p> <p>(..omissis..)</p> <p>Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze:</p> <p>(..omissis..)</p>	
--	--	---	--

		<p>- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 kV: 30 m;</p> <p>- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m.</p> <p>Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare l'area occupata dal veicolo.</p>	
<p>Opere e sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.</p>	<p>Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 aprile 2008</p>	<p>3.4.1.6.3 Distanze di sicurezza - Le distanze di sicurezza devono essere conformi a quanto riportato dalle norme indicate al paragrafo 3.4.2</p> <p><i>(Nota: considerando, a favore di sicurezza, le peggiori condizioni, la distanza deve essere di almeno 1 m)</i></p>	<p>Dai sopralluoghi effettuati è emersa la presenza di <u>alcuni tratti di rete di distribuzione del gas metano</u>.</p> <p>Negli attraversamenti e nei parallelismi, in fase di progettazione esecutiva e nelle fasi di realizzazione dovranno essere adottati gli accorgimenti di dettaglio indicati nelle normative citate nel DM 16/04/2008 al fine di garantire le distanze minime di sicurezza contenute nelle medesime norme.</p>
<p>Opere ed impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.</p>	<p>Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008</p>	<p>2.6 Distanze da linee elettriche. Tra condotte interrate ed i sostegni con i relativi dispersori per messa a terra delle linee elettriche devono essere rispettate le distanze minime fissate dal Decreto del Ministero dei LL.PP. 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche.</p> <p>I punti di linea, gli impianti e le centrali di compressione non possono essere ubicati al di sotto di linee elettriche aeree.</p> <p>La distanza fra condotte aeree o apparati e di dispositivi fuori terra appartenenti a punti di linea e impianti, non può essere inferiore all'altezza dei conduttori sul terreno come da Decreto del Ministero dei LL.PP. 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche.</p> <p>Gli sfiati degli eventuali dispositivi di scarico devono comunque essere posizionati ad almeno 20 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino. Per le linee elettriche con</p>	<p>Dai sopralluoghi effettuati è emersa la presenza di <u>alcuni tratti di rete di trasporto del gas metano</u>.</p> <p>Negli attraversamenti e nei parallelismi, in fase di progettazione esecutiva e nelle fasi di realizzazione dovranno essere adottati gli accorgimenti di dettaglio indicati nelle normative citate nel DM 17/04/2008 al fine di garantire le distanze minime di sicurezza contenute nelle medesime norme.</p>

		<p>tensione di esercizio maggiore di 30 kV occorre verificare le eventuali interferenze elettromagnetiche sulla condotta, in modo da prevedere eventualmente l'esecuzione di opere di protezione a difesa di tensioni indotte.</p> <p>La distanza tra linee elettriche interrate, senza protezione meccanica, e condotte interrate, non drenate, non deve essere inferiore a 0,5 m sia nel caso di attraversamenti che di parallelismi. Tale distanza può essere eccezionalmente ridotta a 0,3 m quando venga interposto un elemento separatore non metallico (per esempio lastre di calcestruzzo o di materiale isolante rigido).</p> <p>Nel caso degli attraversamenti non si devono avere giunti sui cavi di energia a distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio a meno che non venga interposto un elemento separatore non metallico. Qualora le linee elettriche siano contenute in un manufatto di protezione valgono le prescrizioni del punto 2.7.</p> <p>Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e condotte per il trasporto del gas</p>	
Distributore stradale di gas naturale (metano).	D.M. 24 maggio 2002	<p>Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.</p>	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di distributori stradali di metano.
Distributore stradale di idrogeno.	DM 23 ottobre 2018	<p>Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 1000 V efficaci per corrente alternata e di 1500 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 45 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche</p>	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di distributori stradali di idrogeno.

		aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.	
Deposito di soluzioni idroalcoliche.	D.M. 18 maggio 1995	<p>Tra gli elementi pericolosi del deposito e la proiezione verticale di linee elettriche aeree devono essere osservate distanze non inferiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 m per tensioni superiori ad 1 kV e non superiori a 30 kV; - il valore dato dalla formula $L = 7 + 0,05 U$ ove L è espresso in metri e la tensione U è espressa in kV, per tensioni superiori a 30 kV. <p>Le linee aeree a tensione inferiore ad 1 kV devono osservare, dagli elementi pericolosi del deposito, le distanze di protezione (5 m).</p>	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di depositi di soluzioni idroalcoliche.
Sostanze esplosive.	Regolamento T.U.L.P.S.: Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635	<p>Allegato B – Capitolo X: Sicurezza contro gli incendi - Sicurezza contro le scariche elettriche atmosferiche.</p> <p>Le cataste di proiettili devono essere poste a distanza non minore di 20 m da linee elettriche.</p>	Dai sopralluoghi svolti non si evince la presenza di luoghi di cui al R. D. 6 maggio 1940, n. 635.

5. CONCLUSIONI

La presente relazione è stata redatta ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno del 6 marzo 2019, n. 3300.

Tale Circolare richiede che siano individuate le attività a rischio di incidente rilevante e le attività per le quali siano da mantenere delle distanze di sicurezza dalle linee elettriche imposte dalle normative di prevenzione incendi che sono elencate agli allegati 1 e 2 della medesima Circolare.

Dal punto di vista operativo, si è proceduto, a favore di sicurezza, verificando tutte le attività entro una fascia di territorio di 50 m per parte dall'elettrodotto, ovvero la massima distanza dalle linee elettriche prescritta dalle normative (relativa ai depositi di metano).

Di seguito si descrivono i risultati dell'indagine svolta, rimandando alla planimetria allegata per una miglior comprensione della presente relazione e precisando che si sono tralasciate tutte quelle attività individuate che non rientrano tra quelle dalle quali sono prescritte distanze di sicurezza ai fini del rischio d'incendio.

5.1. Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti

Dai sopralluoghi effettuati in sito lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto è stata individuata una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi per le quali è prescritta distanza di sicurezza da elettrodotti. Nello specifico si tratta di un rivenditore di gas, metano e GPL che, secondo l'allegato I del DPR n. 151/2011, corrisponde alla seguente attività:

- ATTIVITA' 3: impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.

Si precisa, però, che le distanze minime prescritte da normativa per tale attività sono rispettate vista la tipologia di linea in progetto (linea in cavo). Il D.M. 13 ottobre 1994 impone infatti una fascia di rispetto esclusivamente per le linee aeree.

5.2. Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali non sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti

Dai sopralluoghi effettuati in sito lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto è stato possibile individuare la presenza di diverse attività soggette a controlli di prevenzione incendi per le quali non sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti.

Secondo l'allegato I del DPR n. 151/2011 si tratta della seguente attività:

- ATTIVITA' 29: Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè.

- ATTIVITA' 69: Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi

Pur essendo tutte attività soggette ai controlli, per gli esercizi precedentemente elencati non ci sono specifiche normative tecniche antincendio che impongano particolari distanze di sicurezza da elettrodotti.

5.3. Attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti

Dai sopralluoghi effettuati in sito lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto non sono state individuate attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti.

5.4. Attività non pertinenti alla prevenzione incendi

Dai sopralluoghi effettuati in sito lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto è stata rilevata la presenza di abitazioni che, però, non sono pertinenti alla prevenzione incendi. Tale attività, però, non risultano pertinenti ai controlli di prevenzione incendi.

5.5. Attività a rischio di incidente rilevante

Dai sopralluoghi effettuati in sito lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto e dalla consultazione dell'Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante del Ministero dell'Ambiente, non sono state individuate attività a rischio di incidente rilevante.

Al termine dell'indagine si può concludere che le distanze di sicurezza dettate da norme di prevenzione incendi sono rispettate: si suggerisce tuttavia l'accortezza di osservare le prescrizioni per quanto riguarda le distanze dai metanodotti e, a favore di una maggiore sicurezza, anche le distanze che non sono imposte tassativamente ai fini della prevenzione incendi (ad esempio dalle reti di distribuzione del gas), nonché di tenere in considerazione la presenza di altre attività soggette ai controlli di prevenzioni incendi che non richiedono distanze di sicurezza da linee elettriche.

Inoltre, si raccomanda di provvedere, prima dell'inizio dei lavori, di svolgere un'ulteriore indagine al fine di accertare eventuali variazioni dello stato dei luoghi

6. INDAGINE

Dal sopralluogo effettuato in sito, lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto, sono state individuate le seguenti attività tra quelle elencate agli allegati 1 e 2 della medesima Circolare:

- ***Opere ed impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.***
- ***Distributore stradale di carburante.***
- ***Rivenditore gas.***


In merito a queste attività rilevate, si precisa che:

- in fase di progettazione esecutiva e nella fase di realizzazione dovranno essere adottati gli accorgimenti di dettaglio indicati nelle normative.

PUNTO DI CONTROLLO PT-01

Descrizione	Metanodotto
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	Opere ed impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8
Riferimento normativo	Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008
Distanza richiesta	Dovranno essere adottati gli accorgimenti di dettaglio indicati nelle normative citate nel DM 17/04/2008




Comune	Lecce	
Distanza dalla linea	Attraversamento e parallelismo	
Esito verifica	In fase esecutiva verranno rispettate le normative vigenti	

PUNTO DI CONTROLLO PT-02

Descrizione	Metanodotto
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	Opere ed impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8
Riferimento normativo	Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008
Distanza richiesta	Dovranno essere adottati gli accorgimenti di dettaglio indicati nelle normative citate nel DM 17/04/2008




Comune	Lecce	
Distanza dalla linea	Attraversamento e parallelismo	
Esito verifica	In fase esecutiva verranno rispettate le normative vigenti	

PUNTO DI CONTROLLO PT-03

Descrizione	Metanodotto
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	Opere ed impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8
Riferimento normativo	Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008
Distanza richiesta	Dovranno essere adottati gli accorgimenti di dettaglio indicati nelle normative citate nel DM 17/04/2008




Comune	Lecce	
Distanza dalla linea	Attraversamento e parallelismo	
Esito verifica	In fase esecutiva verranno rispettate le normative vigenti	

PUNTO DI CONTROLLO PT-04

Descrizione	Rivenditore Gas
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	Deposito GPL in serbatoi fissi di capacità > 5 m ³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg.
Riferimento normativo	D.M. 13 ottobre 1994
Distanza richiesta	Trattandosi di linea in cavo interrato, le distanze sono rispettate.




Comune	Lecce	
Distanza dalla linea	Parallelismo	
Esito verifica	In fase esecutiva verranno rispettate le normative vigenti	

PUNTO DI CONTROLLO PT-05


Descrizione	Distributore stradale di carburante
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	Distributore stradale di carburante
Riferimento normativo	Circolare Min. Int. n. 10 del 10 febbraio 1969, par. 9.2
Distanza richiesta	Deve essere osservata una distanza, in proiezione orizzontale, di non meno di 6 m



Comune	Lecce	
Distanza dalla linea	Parallelismo	
Esito verifica	In fase esecutiva verranno rispettate le normative vigenti	

PUNTO DI CONTROLLO PT-06

Descrizione	Distributore stradale di carburante
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	Distributore stradale di carburante
Riferimento normativo	Circolare Min. Int. n. 10 del 10 febbraio 1969, par. 9.2
Distanza richiesta	Deve essere osservata una distanza, in proiezione orizzontale, di non meno di 6 m



Comune	Lecce	
Distanza dalla linea	Parallelismo	
Esito verifica	In fase esecutiva verranno rispettate le normative vigenti	